

SENTENZA A VERBALE



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE

N. 541/16 SENT.

N. 2982/16 CRON.

N. 2976/16 REP.

Composta dai Magistrati:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| Dott. Silvio Magrini Alunno | Presidente |
| Dott. Salvatore Ligori | Consigliere |
| Dott.ssa Claudia Matteini | Consigliere rel. |

OGGETTO:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 384 anno 2016 Ruolo Gen.
Contenzioso Civile,

TRA

~~Ditta Sampl~~, rappresentato e difeso dall'avv.to ~~Francesca~~
~~Montalbano Caracci~~ ed elettivamente domiciliato presso lo studio
dello stesso ~~Torni via Goldoni n. 9~~

APPELLANTE

E

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore,
organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Perugia, presso la cui sede è ex lege domiciliato in Perugia via degli
uffici n. 12

APPELLATO

OGGETTO: impugnazioni ex art. 35 D.Lvo 25/2008

Causa posta in deliberazione all'udienza collegiale del 17.11.2016

CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI

Per l' appellante:

"come in atti"

Per l' appellato :

"come in atti"

La Corte di Appello di Perugia, all'esito della discussione orale sull'appello proposto da [REDACTED], avverso l'ordinanza emessa ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Perugia in data 21.4.2016, visto l'art. 281 sexies c.p.c., viste le conclusioni delle parti, rilevato che l'art. 19 comma 9 D.Lvo 150/2011, come modificato dall'art. 27 comma 1 lett. f) D.Lvo 142/2015, prevede che l'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. deve essere proposto con ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione del suddetto provvedimento, che trattasi di norma speciale da applicare alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'art. 35 D.Lvo 25/2008, così come espressamente previsto dal comma 1 dello stesso art. 19 che dispone in riferimento alle controversie sopra indicate che le stesse "sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo", che nel caso di specie l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. risulta comunicata in data 9.5.2016 mentre l'atto di citazione risulta depositato in data 20.6.2016 e quindi dopo il termine di trenta giorni utile per l'impugnazione, che, pertanto, l'appello è tardivo,

rilevato, comunque nel merito, che il giudice di I grado ha analizzato in maniera molto accurata i presupposti richiesti dalla legge per il riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria di cui al D.Lvo 25/2008 nonché di protezione umanitaria di cui al D.Lvo 286/1998, che nel caso di specie non vi sono problemi riguardanti la prova dei fatti narrati da Diatta samuel essendo il suo racconto privo di contraddizioni e rispondente con la tradizione propria della religione mussulmana, che la situazione dello stesso non rientra, però, in alcuna delle ipotesi di persecuzione individuate dalla normativa sopra richiamata in attuazione delle previsioni della Convenzione di Ginevra, che, infatti, [redacted] ha riferito di essere cittadino senegalese e di venire dalla regione Casamance, di essersi allontanato dal suo paese per timore di essere ucciso dai membri di una famiglia che conteneva la terra alla sua famiglia, di essersi rivolto al chief del suo villaggio che gli aveva consigliato di allontanarsi, di avere, così, raggiunto l'Italia, ritenuto che è evidente che ci si trova in presenza di una questione del tutto personale, che nulla ha dedotto [redacted] in merito ad un eventuale aiuto chiesto all'autorità statale e ad una eventuale tolleranza, tacita approvazione o incapacità da parte della stessa a fronteggiare il fenomeno, che nel caso di specie non ci si trova in presenza di una situazione di rischio per la vita o l'incolumità fisica derivante da sistemi di regole non scritte sub statuali, imposte con la violenza e la sopraffazione verso un genere, un gruppo sociale o religioso, che, infatti, l'essersi allontanato dal proprio villaggio non determina l'assoluta impossibilità di trovare diversi mezzi di sostentamento,

che è, pertanto, evidente, che ~~Samir Samir~~, nel lasciare il suo paese e non solo il villaggio, ha solo fatto una scelta personale, che dal predetto non è stato fatto alcun cenno a possibili situazioni di insicurezza generale e di assenza di protezione da parte delle autorità statuali, situazioni, queste, riconducibili, quanto meno, alla protezione sussidiaria, né a situazioni di persecuzioni o trattamenti inumani o degradanti, rilevato, altresì, che "la narrazione di episodi anche violenti ma strettamente interpersonali può non dare luogo alla necessità di approfondimento istruttorio officioso" (Cass. n. 7333/2015), che non si vede quale ulteriore approfondimento istruttorio potrebbe essere fatto, che d'altro canto in Senegal risulta essere in atto una tregua tra i movimenti indipendentisti e lo Stato, che, comunque, situazioni di conflittualità interna che non si ripercuotono sul soggetto creandogli una situazione di danno grave, non possono avere rilevanza indiscriminata, che, infatti, deve essere verificato che lo straniero corra il rischio effettivo, nel caso di rimpatrio, di essere sottoposto a pena di morte, a tortura o a trattamenti detentivi inumani e degradanti (Cass. 6880/2011), che nel caso di specie non vi sono elementi per affermare la sussistenza di tali gravi danni per la persona, che non sussistono neppure i presupposti per la protezione umanitaria di cui all'art. 5 comma 6 D.lgs 286/1998, ritenuto, pertanto, che deve essere confermata l'ordinanza emessa ex art. 702 bis c.p.c. dal Tribunale di Perugia in data 21.4.2016, che stante la particolarità della materia trattata sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti,